



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Proposta n. 66725

Protocollo nr. 51704 del 14/12/2017

ORDINANZA N. 62 del 14/12/2017

OGGETTO:

**DIVIETO DI ALIMENTARE GLI UCCELLI ACQUATICI ED I PICCIONI DOMESTICI
PRESENTI SUL LITORALE E NELLE AREE PUBBLICHE ADIACENTI.**



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 34 del 04.03.1998 riguardante il "*Divieto di alimentare uccelli acquatici presenti sul litorale del Comune di Desenzano del Garda*";

VISTE le comunicazioni di ATS BRESCIA - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, (ultima la nota prot. n° 23281 del 30.05.2017), con le quali viene evidenziata la stretta connessione tra la dermatite dei bagnanti (irritazione cutanea allergica con incidenza locale e carattere transitorio) e la presenza di uccelli acquatici;

DATO ATTO che l'offerta artificiale di cibo porta:

- ad una concentrazione innaturale di uccelli che possono favorire l'insorgere di malattie;
- a favorire solo le specie più adattabili a danno di altre spesso più rare;
- a ridurre la selezione naturale causando a distanza di tempo un indebolimento dell'intera fauna;
- ad un contatto troppo stretto uomo-volatili con conseguenti problemi e rischi a danno degli uccelli;

EVIDENZIATI inoltre i problemi di natura igienico sanitaria e di decoro derivanti dall'assembramento incontrollato di cigni, anatre, folaghe, nonché dalla numerosa presenza di piccioni domestici, con l'inevitabile imbrattamento di spiagge, litorali, manufatti, imbarcazioni ed altri beni ricadenti nella zona litoranea;

ACCERTATO l'effetto negativo, sia sotto il profilo sanitario che etologico, prodotto dal tentativo effettuato dall'uomo di addomesticare gli animali somministrando ad essi cibo, con il conseguente fatto di produrre, nel lungo periodo, una dipendenza di questi da modi di sussistenza alle leggi di selezione naturale;

DATO ATTO inoltre che, trattandosi di fauna selvatica, sono presenti rischi per l'incolumità delle persone e degli animali domestici;

RITENUTO di dover intervenire al fine di tutelare la salute, l'igiene pubblica e l'ambiente nelle sue diverse componenti;

RICHIAMATO il vigente *Regolamento di Polizia Urbana*, in particolare l'art.24 che vieta molestie alla fauna selvatica e l'art. 28 che prevede al comma 3 che, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco possa, con propria ordinanza, disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per alcune particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele indicate al comma 2 di detto articolo 28;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

DATO ATTO che per la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale di cui al predetto art. 28 comma 3 del *Regolamento di Polizia Urbana* è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150;

RITENUTO che sia opportuno ridefinire e precisare i contenuti della sopra richiamata ordinanza sindacale n. 34 del 04.03.1998;

VISTA la L. 26/93 - *Norme di protezione della fauna selvatica*;

VISTO l'art. 12 della L.R. 26/10/81 n. 64;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

A chiunque di non alimentare, con alimenti, o con resti alimentari di qualsiasi genere gli uccelli acquatici di diversa specie, nonché i piccioni domestici, presenti su tutta la zona litoranea, sia in prossimità di spiagge, moli, banchine, etc., che nelle aree pubbliche (piazze o vie) adiacenti;

DISPONE

1. per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'ordinanza sindacale n.34 del 04.03.1998;
2. che il Comando di Polizia Locale controlli e faccia rispettare il presente provvedimento;
3. che ai trasgressori della presente disposizione venga applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150;
4. che sia data, da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ampia diffusione dei contenuti della presente ordinanza, mediante comunicati stampa e altre forme di comunicazione ritenuti utili allo scopo;
5. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune e trasmessa a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Settore Ecologia;

INFORMA CHE

- ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'arch. Dario Bonzi Responsabile del Settore Ecologia;
- ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R.



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

della Lombardia, Sez. staccata di Brescia oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO

Guido Malinverno

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005

Proposta n.66725